

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

BOZZA

DDL 3124

(DECRETO-LEGGE PROROGA TERMINI)

**ORDINI DEL
GIORNO**

BOZZA

8 FEBBRAIO 2012

A.S. 3124

Art. 1

Ordine del giorno

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 21, comma 1, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha disposto la soppressione, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, dell'INPDAP e dell'ENPALS, con l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;

il comma 2 del suddetto articolo 21, prevede che con specifici decreti di natura non regolamentare da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi sono trasferite all'INPS, con conseguente incremento della dotazione organica dell'INPS. Tale sarà pari al numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi. Tuttavia in riferimento alle posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica degli enti soppressi, il medesimo articolo 21, comma 2 dispone che esse non siano trasferite e che costituiscano eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165;

tale disposizione configura una inspiegabile diversità di trattamento per le medesime tipologie di lavoratori a seconda che siano state impiegate presso l'INPS o presso INPDAP ed ENPALS;

l'articolo 1, comma 6-ter del provvedimento in esame, stabilisce che l'INPS, con riferimento al personale soprannumerario, prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del medesimo articolo, proceda al riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; a tal fine il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'INPS è prorogato all'atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

alla luce di quanto esposto, al fine di garantire il completo riassorbimento presso l'INPS delle posizioni soprannumerarie e delle eventuali eccedenze, sembra necessario un ulteriore intervento di coordinamento delle varie disposizioni citate;

impegna il Governo

ad assumere tempestivamente tutte le iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire che, al termine del riassetto organizzativo e funzionale di cui sarà protagonista l'INPS ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, venga in ogni caso conseguito il riassorbimento presso l'INPS delle posizioni soprannumerarie e delle eventuali eccedenze dichiarate ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165.

INCOSTANTE, ADAMO

incostante 9/3124/1/10.50

A.S. 3124

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

premessi che:

il Consiglio Nazionale dell' Economia e del Lavoro (CNEL) è un organo di rilevanza costituzionale, previsto dall'articolo 99 della Costituzione;

l'articolo 23 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 8, reca modifiche alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 in materia di composizione del Consiglio Nazionale dell' Economia e del Lavoro (CNEL);

la modifica della composizione del CNEL in corso di consiliatura potrebbe comportare l'interruzione della sua attività istituzionale oltre che il possibile insorgere di controversie e ricorsi da parte dei consiglieri che verrebbero a decadere nel corso del regolare mandato loro conferito per la durata della consiliatura;

l'insorgere di risorse e controversie comporterebbe per lo Stato un costo ben superiore al risparmio previsto dalla riorganizzazione che peraltro resta nella disponibilità del Consiglio Nazionale dell' Economia e del Lavoro e non risulta chiaramente determinato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire il naturale decorso della consiliatura in atto e ad applicare le norme di cui all'articolo 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di nuova composizione del CNEL, solo a decorrere dal prossimo rinnovo del CNEL.

Mercatali.

Mercatali

G/3124/2 / 1° e 5°

A.S. 3124
Ordine del giorno

Il Senato,

premessi che:

numerose imprese dislocate nelle aree territoriali del Mezzogiorno si trovano ad affrontare, da molti mesi, gravissimi problemi economici e finanziari a seguito della comunicazione da parte di Equitalia servizi Spa di inadempienze per vizi sostanziali e formali legati alle modalità di utilizzo e riscossione del credito d'imposta per investimenti;

gran parte di queste imprese, molte delle quali di piccola e media dimensione, hanno avviato e concluso investimenti in beni strumentali sulla base delle agevolazioni d'imposta previste dall'articolo 8 della legge 23 novembre 2000, n. 388, rispettando le varie procedure previste per ciascuna fase dell'investimento e per la riscossione dei relativi contributi, ad eccezione del mancato o ritardato invio del modello di comunicazione valutaria statistica (015) previsto dall'articolo 62, comma 1, lettera a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con ciò incorrendo in un'inadempienza di natura esclusivamente formale;

il modello 015 è stato istituito per permettere all'amministrazione finanziaria di acquisire alcuni dati necessari al monitoraggio dei flussi di spesa connessi al credito d'imposta per investimenti e, quindi, non direttamente legati all'attuazione dei suddetti investimenti strumentali; Equitalia servizi Spa, sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, che prevedono la verifica da parte dei soggetti pubblici di tutti gli adempimenti formali connessi al pagamento di benefici a soggetti privati, ha provveduto al blocco delle erogazioni dei contributi connessi al credito d'imposta per investimenti per tutti i soggetti che non hanno provveduto all'invio del modello CVS, nonché di tutti gli altri pagamenti dovuti dalla pubblica amministrazione di importo superiore a 10.000 euro;

tale situazione ha determinato, di fatto, una situazione di paralisi finanziaria per le imprese interessate, molte delle quali rischiano ora un assurdo fallimento, ivi comprese quelle che alla data del 31 dicembre 2002 avevano già compensato per intero il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati e che successivamente a tale data non hanno avviato ulteriori investimenti;

su tale tematica il precedente Governo, in sede di esame del disegno di Legge Finanziaria 2009, aveva accolto un ordine del giorno impegnandosi alla soluzione della problematica descritta in premessa; a tale impegno formale, tuttavia, non era seguita alcuna adozione dei necessari provvedimenti, per ragioni presumibilmente di natura finanziaria;

impegna il Governo:

a stabilire, in tempi brevi, limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, che - nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31

dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data - lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS;

a stanziare le risorse necessarie all'attuazione della predetta disposizione, da destinarsi esclusivamente in favore dei soggetti che presentino apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze in un arco temporale stabilito con apposito decreto del medesimo ministero, da emanarsi entro il 30 gennaio 2012, di durata non inferiore a 30 giorni.

Antezza

ANTEZZA, MERCATALI, CHIURAZZI, BUBBICO, LEGNINI

9/3124/3/10.50

A.S. 3124

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato della Repubblica,

premessi che:

il 19 dicembre 2011 le associazioni di categoria del trotto, del galoppo e degli ippodromi hanno inviato una lettera al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti per denunciare la situazione di crisi drammatica del mondo dell'ippica che a partire dall'inizio del prossimo anno rischia la chiusura delle attività;

la drastica riduzione per il 2012 dello stanziamento che l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI, ex UNIRE) destina a corse, allevamento e gestione degli ippodromi mette tutta la filiera ippica italiana nelle condizioni di non avere un futuro, con migliaia di persone private di lavoro e quindicimila cavalli da destinare al macello con effetti disastrosi sull'indotto e con l'impossibilità da parte dello Stato di introitare, come è avvenuto nel 2011, circa 180 milioni di euro di imposte;

gli ippodromi hanno dichiarato la propria disponibilità a riavviare temporaneamente le loro attività, seppur in perdita, nel caso in cui il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali avviasse un percorso di ristrutturazione del settore non più rimandabile;

le condizioni di profonda difficoltà del settore ippico vengono ormai da lontano, almeno da quando lo Stato, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 1998 in attuazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha trasferito dall'UNIRE al Ministero dell'economia e delle finanze la gestione delle scommesse sulle corse dei cavalli senza la tutela e gli investimenti che sarebbero stati necessari per evitare la riduzione degli spettatori negli ippodromi e dei volumi di gioco come invece è avvenuto in altri Paesi;

l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) ha costruito sulle reti di raccolta delle scommesse ippiche buona parte del grande sviluppo del gioco pubblico promuovendo e valorizzando tipologie di giochi che, non avendo alcuna filiera da sostenere, hanno fidelizzato il grande pubblico grazie ad una percentuale di premi enormemente più alta;

la raccolta totale dai giochi per il 2011 è stata pari a 80 miliardi di euro, di cui 11 destinati all'erario; risulta pertanto difficile pensare che non si possano reperire le risorse necessarie a salvare il settore dell'ippica italiana in funzione di una sua profonda ristrutturazione secondo criteri di trasparenza delle corse, l'applicazione tempestiva delle sanzioni della giustizia sportiva, la qualità e la selezione degli impianti e degli operatori, gli investimenti finalizzati ad aumentare l'efficacia, l'autonomia e la competitività del settore seguendo le indicazioni elaborate dalle «Linee di indirizzo strategico per il rilancio dell'ippica italiana» del 29 luglio 2009, elaborato dal dicastero agricolo con il concorso delle associazioni di categoria e rimasto, fino ad ora inattuato;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assicurare anche per l'anno 2012 il necessario finanziamento al settore ippico prorogando l'applicazione delle disposizioni legislative che gli attribuiscono quota parte delle entrate derivanti dai giochi e le scommesse pubbliche ovvero, in caso contrario, ad individuare nuove fonti di finanziamento che consentano l'effettiva trasformazione e ristrutturazione del settore per il superamento della crisi che investe l'intera filiera e garantire un orizzonte pluriennale alle componenti maggiormente qualitative della stessa.

VITALI, ANDRIA

Vitali

9/3124/4/1^e 5^a

Ordine del giorno

Il Senato

premessi che:

la drastica riduzione per il 2012 dello stanziamento che l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI, ex UNIRE) destina a corse, allevamento e gestione degli ippodromi mette tutta la filiera ippica italiana nelle condizioni di non avere un futuro, con migliaia di persone private di lavoro e quindicimila cavalli da destinare al macello con effetti disastrosi sull'indotto e con l'impossibilità da parte dello Stato di introitare, come è avvenuto nel 2011, circa 180 milioni di euro di imposte;

le condizioni di profonda difficoltà del settore ippico vengono ormai da lontano, almeno da quando lo Stato, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 1998 in attuazione della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ha trasferito dall'UNIRE al Ministero dell'economia e delle finanze la gestione delle scommesse sulle corse dei cavalli senza la tutela e gli investimenti che sarebbero stati necessari per evitare la riduzione degli spettatori negli ippodromi e dei volumi di gioco come invece è avvenuto in altri Paesi;

l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) ha costruito sulle reti di raccolta delle scommesse ippiche buona parte del grande sviluppo del gioco pubblico promuovendo e valorizzando tipologie di giochi che, non avendo alcuna filiera da sostenere, hanno fidelizzato il grande pubblico grazie ad una percentuale di premi enormemente più alta; la raccolta totale dai giochi per il 2011 è stata pari a 80 miliardi di euro, di cui 11 destinati all'erario; risulta pertanto difficile pensare che non si possano reperire le risorse necessarie a salvare il settore dell'ippica italiana in funzione di una sua profonda ristrutturazione secondo criteri di trasparenza delle corse, l'applicazione tempestiva delle sanzioni della giustizia sportiva, la qualità e la selezione degli impianti e degli operatori, gli investimenti finalizzati ad aumentare l'efficacia, l'autonomia e la competitività del settore seguendo le indicazioni elaborate dalle «Linee di indirizzo strategico per il rilancio dell'ippica italiana» del 29 luglio 2009, elaborato dal dicastero agricolo con il concorso delle associazioni di categoria e rimasto, fino ad ora inattuato;

impegna il Governo

ad assicurare anche per l'anno 2012 il necessario finanziamento al settore ippico prorogando l'applicazione delle disposizioni legislative che gli attribuiscono quota parte delle entrate derivanti dai giochi e le scommesse pubbliche ovvero, in caso contrario, ad individuare nuove fonti di finanziamento che consentano l'effettiva trasformazione e ristrutturazione del settore per il superamento della crisi che investe l'intera filiera e garantire un orizzonte pluriennale alle componenti maggiormente qualitative della stessa.

TOMASSINI, SALTAMARTINI


9/3124/5/10.50

A.S. 3124

Ordine del Giorno

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative sono stati valutati gli effetti della riforma previdenziale recentemente introdotta con l'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in particolare per quanto attiene l'impatto della medesima sulle situazioni di crisi produttiva e riduzione degli organici, sia nell'ambito delle riorganizzazioni industriali che della pubblica amministrazione;

in relazione a ciò, sono stati rivisti alcuni aspetti della riforma pensionistica su cui si erano evidenziate criticità relative alla protezione dei lavoratori e delle lavoratrici espulsi a seguito dei processi di ristrutturazione e crisi sopradescritti;

considerato che:

l'indicazione degli effetti finanziari attesi dalle diverse e molteplici disposizioni del richiamato articolo 24, in termini aggregati e indistinti per quanto concerne le norme contenute nei primi 20 commi, un complesso e articolato pacchetto di misure che avrebbe meritato un attento ed approfondito esame parlamentare, non consente una puntuale valutazione degli effetti finanziari di ciascuna singola misura;

ciascuna delle disposizioni in questione attiene a diritti, obblighi, aspettative e progetti di vita che coinvolgono una pluralità spesso vastissima di cittadini e lavoratori ed ha spesso rilevanza critica rispetto al buon esito e alla sostenibilità individuale e sociale della crisi in corso;


un corretto e trasparente procedimento decisionale, soprattutto quando attiene a questioni tanto diffuse e di rilievo sociale, non può prescindere da una puntuale conoscenza degli effetti diretti e indiretti che le nuove disposizioni possono determinare sia sulla condizione materiale degli interessati sia per quanto riguarda le conseguenze amministrative e finanziarie per le pubbliche amministrazioni coinvolte;

è stata valutata nel corso della discussione parlamentare l'opportunità di introdurre ulteriori modifiche finalizzate a garantire una maggiore equità e sostenibilità economica e sociale dei provvedimenti disposti, alle quali si è ritenuto di non poter dare seguito nell'immediato per ragioni di sostenibilità finanziaria;

impegna il Governo:

a fornire un quadro dettagliato e periodico dell'impatto finanziario delle singole misure adottate nel breve e nel lungo periodo, tenuto conto della coorte di persone coinvolte e degli effetti pluriennali previsti che si determinano con riferimento a ciascuna delle misure contenute nella recente riforma pensionistica, anche alla luce delle modifiche apportate dal presente provvedimento.

GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU



6/3124/16/10.50

AS 3124

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 3124, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative",

premessò che:

l'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per il 1998) e successive modificazioni, al comma 4 stabilisce che le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario;

il persistere del blocco delle assunzioni, per le sedi universitarie che, per aspetti meramente amministrativo-contabili (regolati dal rapporto spese fisse/fondo di finanziamento ordinario MIUR), sono considerate non "virtuose" crea grave nocimento alla carriera dei ricercatori e dei professori di II fascia (professore associato) che hanno conseguito l'idoneità al ruolo superiore (professore di II o di I fascia, rispettivamente) sottoponendosi a concorsi pubblici (prevalentemente banditi nel 2008);

queste procedure comparative sono state, peraltro, regolate dalle norme transitorie varate dal precedente governo per migliorare i criteri di valutazione in senso meritocratico (sorteggio dei componenti della commissione, oggettività dei criteri di valutazione, rilievo dei parametri di merito, ecc.);

si tratta, dunque, di garantire a questi soggetti un diritto legittimo al riconoscimento della qualità scientifica e delle competenze acquisite, certificate attraverso una procedura concorsuale pubblica, tenutasi spesso in sedi diverse da quelle nelle quali erano in servizio, in linea con le aspettative del rigore e del merito;

l'avvio del nuovo sistema di *governance* degli Atenei, crea un clima di totale incertezza e vuoto regolamentare, che richiede tempo per essere colmato e che rende ancora più concreta la preoccupazione degli idonei di non poter trovare una collocazione nell'ambito della propria struttura entro il termine previsto per la scadenza delle idoneità;

tutto ciò si potrebbe superare prendendo atto che il passaggio di fascia costituisce, nei fatti, una semplice progressione di carriera e che pertanto non dovrebbe essere assimilato ad una nuova assunzione ed incorrere nel blocco. Ancora più paradossale sarebbe considerarlo tale quando questo passaggio si realizza all'interno dello stesso Ateneo, in quanto, il costo del passaggio di fascia sarebbe limitato al solo differenziale di stipendio: nei primi anni di servizio praticamente nullo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere che in deroga al limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, gli Atenei possano procedere alle assunzioni in servizio di professori universitari di I e II fascia in ruolo presso i medesimi Atenei, rispettivamente come professori associati o ricercatori, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci.

Sen. Tancredi

Tancredi

6/3124/17/12.50



ORDINE DEL GIORNO

AS 3124

Il Senato, premesso che:


- Il comparto agricolo vive da alcuni anni una crisi profonda e diffusa che ha raggiunto livelli ormai insostenibili per gli agricoltori;
- In particolare gli operatori del settore registrano un preoccupante calo dei prezzi alla produzione a cui corrisponde una esplosione dei prezzi per il consumatore: chi acquista un prodotto agricolo, in media, paga un prezzo aumentato del 200/400% rispetto al prezzo pagato all'agricoltore determinato, nella maggior parte dei casi, dalla grande distribuzione organizzata;
- Pertanto, i redditi derivanti dalle attività agricole risultano essere sistematicamente inferiori alla media dei redditi dei settori che operano la commercializzazione degli stessi e, in conseguenza, la sopravvivenza delle famiglie che vivono di agricoltura è sempre più a rischio;
- Inoltre, aumenta ogni giorno il numero delle aziende agricole che, stante tale stato di cose, sono costrette a chiudere con ciò causando anche il rischio "estinzione" per molte tipologie di lavori e lavoratori agricoli;
- Le aziende agricole lamentano da tempo difficoltà finanziarie dovute ad esposizione debitoria nei confronti del sistema bancario, di Inps e del fisco e che rischiano di compromettere l'esistenza dell'azienda stessa: sono 980 mila le aziende agricole che risultano esposte e, di queste, circa 700 mila sono nel Mezzogiorno d'Italia;
- La crisi delle aziende agricole, che non hanno problemi di insolvenza, deriva, in gran parte, dalla mancanza di liquidità;
- Il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 estende all'imprenditore agricolo due importanti istituti del diritto fallimentare quali l'accordo di ristrutturazione dei debiti e la transazione fiscale, in precedenza a beneficio dei soli imprenditori commerciali, senza determinare l'effetto del fallimento;
- I produttori agricoli in stato di crisi o di insolvenza trovano difficoltà ad accedere alla cosiddetta "sdebitazione" ossia agli accordi di ristrutturazione del debito e alla procedura di transazione fiscale in modo da ridisegnare i debiti sia con lo Stato sia con le banche e uscire da una crisi che può paralizzare l'intero comparto;
- Tale "sdebitazione", in particolare, consente la sospensione di tutti i pagamenti dovuti dall'impresa agricola entro l'anno - rate, operazioni creditizie, versamenti tributari, pagamento contributi - e la successiva rateizzazione a medio periodo (cinque anni) con interessi legali;

- Dette misure, però, pur positive nella teoria, si presentano complesse e farraginose e pertanto sono difficilmente applicabili nella pratica tanto da essere difficilmente utilizzabili dagli imprenditori agricoli;
- Lo stato di crisi in cui versa il settore agricolo ha indotto i governi di alcuni Paesi europei, come Francia e Germania, ad adottare un piano di sostegno del settore contenente misure finalizzate a sostenere le aziende agricole in crisi;
- Il nostro governo, al contrario, non ha posto in essere alcun intervento finalizzato al rilancio e alla crescita competitiva del settore agricolo;
- Il comparto agricolo, tuttavia, necessita di un grande piano di ristrutturazione e di rilancio che tenga conto anche delle modifiche della Politica Agricola Comune dopo il 2013;

impegna il Governo:

- ad adottare misure idonee ad agevolare l'applicazione delle norme previste nel decreto legge 6 luglio 2011 n. 68 in modo da renderle facilmente accessibili a tutti gli imprenditori agricoli;
- ad adottare misure idonee a favorire l'accesso al credito da parte degli imprenditori agricoli;
- a prevedere una sospensione di tutti quei debiti che, dopo opportuna valutazione, risultino non solvibili per cause indipendenti dalla condotta dell'imprenditore agricolo;
- a prevedere, di concerto con ABI e INPS e dopo opportuna valutazione, un piano di rientro per i debiti contratti dagli imprenditori agricoli per far fronte alla crisi.

Sen. Luigi d'Ambrosio Lettieri

MANCREDI




MANFROTTO
 MORRA
 N. ESSA
 MAZZARACCI
 SACCOMANO
 LICASTRO
 SCARDINO
 GALLO

9/3124/18/10.5e

Ordine del Giorno A.S. 3124

La I e la V Commissione del Senato della repubblica

premessi che:

il comma 13 dell'articolo 11 (Piano casa) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 dispone che:

"Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all' *articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431*, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

considerato che:

l'articolo 10, commi 1 e 2, della Costituzione dispone che:

"L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. "

l'articolo 117, comma 1 della Costituzione dispone che:

"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali."

ritenuto che:

la norma citata in premessa modifichi i requisiti per l'accesso dei contributi di cui all'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, introducendo elementi di discriminazione nei confronti della popolazione straniera e si ponga in contrasto con l'impianto costituzionale.

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti necessari per eliminare, nella vigente normativa nazionale, gli elementi di discriminazione nei confronti della popolazione straniera e per verificare il rispetto principi costituzionali richiamati da parte delle normative regionali.

GIAMBRONE



6/3124/9/10.50

Art.6.

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

preso atto che l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 al comma 25 ha previsto che "In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell' articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.";


valutato che in conseguenza di tale norma una persona con pensione di 1405 euro ha la rivalutazione al 100% mentre un'altra con pensione di 1450 euro ha zero rivalutazione, due poteri d'acquisto quasi identici, uno è rivalutato l'altro no;

considerato oltretutto che due coniugi con due pensioni di 1405 euro hanno la rivalutazione al 100% su un reddito familiare mensile di 2810 euro mentre due coniugi con un solo reddito familiare mensile di 1450 euro hanno zero rivalutazione, la famiglia con doppio potere d'acquisto ha la rivalutazione quella con la metà del potere d'acquisto non ha rivalutazione, questo a causa del sistema di tassazione individuale e non per nucleo familiare previsto dal nostro ordinamento;

impegna il Governo

a valutare una più equa ripartizione dei sacrifici previsti dal comma 25 citato considerando il reddito familiare e non il reddito individuale ai fini del blocco delle perequazioni, destinando a tal fine le nuove risorse derivanti dalla lotta alla evasione.

9/3124/10/1° e 5°

GERMONTANI


S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Ordine del giorno

Il Senato,
premesso che:

- com'è noto, negli ultimi anni, la disciplina relativa alla spesa di personale ed alle nuove assunzioni effettuabili da parte degli enti locali è stata oggetto di numerose modifiche, l'ultima delle quali risulta dalle disposizioni introdotte dalla manovra finanziaria di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122;
- ad ogni modo, la norma di riferimento continua ad essere quella contenuta nell'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che ha dettato una nuova ed analitica regolamentazione, prevedendo, da un lato, l'obbligo di contenere la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi agli adeguamenti contrattuali, nei limiti dell'ammontare impegnato nell'anno 2004 e, dall'altro, il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale, se non nei soli limiti delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente.
- come riportato dallo stesso Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione nella risposta del 31 gennaio 2011 all'interrogazione n. 4-09009 presentata alla Camera dei deputati, si tratta di un limite chiaro e coerente con l'intenzione del legislatore di contenere la spesa di personale negli enti locali, anche se la disposizione è alquanto rigida poiché vincola la spesa ad un anno di riferimento, il 2004, "sempre più lontano nel tempo";
- i dati riferiti alla spesa del personale, per il Comune di San Vito Lo Capo (Trapani), inseriti nel rendiconto 2009, sono risultati superiori a quelli del 2004 in quanto l'amministrazione comunale nel corso dell'anno 2005, su precise disposizioni del legislatore siciliano (L.R. n. 21/2003 e Circolare assessoriale n. 39/2004) ha dovuto procedere alla stabilizzazione del personale precario appartenente al bacino degli ex LSU, con la stipula di contratti di lavoro part time e a tempo determinato;
- la predetta stabilizzazione è avvenuta in vigenza delle norme statali che consentivano la stabilizzazione a prescindere dalla spesa del personale sostenuta a vario titolo ed in vigenza di una specifica norma regionale e del Decreto del D.G. n. 2588/2004/V/G del 30.12.2004;
- le disposizioni contenute nella legge n. 296/2006 - art. 1, comma 562, dunque, sono successive all'adozione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione nel corso degli anni 2004/2005, in vigenza di disposizioni di legge che non prescrivevano particolari limiti alle assunzioni. Pertanto, i provvedimenti relativi alla stabilizzazione del personale precario, ex l.s.u., sono stati adottati nel rispetto della normativa regionale e nazionale vigente in tema di assunzioni. Infatti, il processo di fuoriuscita del personale precario andava in deroga al blocco delle assunzioni per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 77 della Legge Regionale n. 17 del 28.12.2004;

- inoltre, l'Amministrazione comunale, in vigenza delle disposizioni contenute nella citata legge n. 296/2006 non ha potuto provvedere a reintegrare il personale collocato in quiescenza, dal 2005 al 2008, pari a sette unità, riducendo di fatto la spesa del personale rispetto al 2004,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per far sì che i comuni possano procedere alla reintegrazione del personale in quiescenza senza incorrere allo sfioramento della spesa;

in considerazione dell'effetto retroattivo della norma del 2006, a provvedere ad aggiungere alla spesa del personale sostenuta nel 2004 l'ammontare della spesa sostenuta nel corso degli anni 2004 e 2005 per la stabilizzazione del personale appartenente al bacino degli ex L.S.U.;

a definire una linea interpretativa univoca da seguire nei casi di assunzione di personale nei comuni con meno di 5.000 abitanti non sottoposti al patto di stabilità interna e risolvere in via definitiva le problematiche evidenziate attraverso l'interrogazione n. 4-09009 citata in premessa.

CASTIGLIONE, FLERES, SAIA

Castiglione Fleres Saia

9/3126/11/1° e 5°

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Ordine del giorno

Il senato,

premesso che:

è necessario porre fine al contrasto giurisprudenziale concernente la questione della giurisdizione sulle controversie inerenti le graduatorie ad esaurimento;

in particolare, dopo le incertezze seguite alle contrastanti sentenze della Corte di Cassazione e del Corte Costituzionale, la norma, nel chiarire come le suddette graduatorie sono identificabili come fasi di una procedura selettiva, in attuazione del principio costituzionale dell'accesso al pubblico impiego tramite concorso, di cui all'articolo 51 della Costituzione, attribuisce le relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo;

alla luce della sentenza n. 41/2011 della Consulta che ha ritenuto come non siano cristallizzate le posizioni dei docenti inseriti nelle graduatorie,

impegna il Governo

a risolvere la questione dei mancati inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento, valide per il triennio 2011-2013, di personale docente laureato-abilitato o specializzato-abilitato con i corsi universitari nazionali a numero chiuso organizzati, su indicazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle facoltà di scienze della formazione primaria, dai conservatori di musica e dalle accademie, prevedendo, altresì, l'inserimento con riserva del conseguimento dell'abilitazione per il restante personale iscritto ai suddetti corsi negli stessi anni, in attesa del nuovo sistema di reclutamento;

a sanare una evidente disparità di trattamento analogamente a quanto il Parlamento, nella corrente legislatura, senza alcun aggravio per le casse dello Stato, aveva già provveduto a fare nei confronti degli abilitati iscritti al IX ciclo delle sospese scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS).

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FILIPPI Alberto, POLI
BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Fleres Viespoli Castiglione Centaro Ferrara Filippis
Poli Bortone Piscitelli Villari

C/3124/12/1^e e 5^e

S 3124
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Ordine del giorno

Il Senato,

premesso che:

- la legge 24 aprile 1941, n. 392, tratta del trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari;
- essa prevede che una serie di spese necessarie per lo stabilimento delle Corti e Sezioni di Corti di appello, per le Procure generali, per le Corti di assise, dei Tribunali, per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, per gli affitti, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, ed altre indicate nell'articolo 1 siano a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria;
- ai detti Comuni sedi di Uffici giudiziari viene corrisposto invece dallo Stato un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla legge;
- sarebbe opportuno modificare la citata legge n. 392 qualora, mediante l'introduzione del leasing per la quota di fitto che il Ministero della giustizia rimborsa ai comuni, il Comune decida che sia più conveniente l'acquisto dell'immobile, visto che è preferibile la patrimonializzazione piuttosto che buttare via soldi pagando fitti,

impegna il Governo

a prevedere che i contratti di locazione di immobili destinati ad Uffici giudiziari e finanziari, stipulati fra lo Stato ed i comuni, possono essere trasformati in contratti di *leasing* per l'acquisto degli immobili, sedi di Uffici giudiziari, da parte dei comuni, utilizzando quale rata di pagamento la quota del contributo a carico del Ministero della giustizia, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 392/1941 relativo alle pigioni.

POLI BORTONE, FLERES

Polo Bortone Fleres

9/3124/13/1° e 5°

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Ordine del giorno

Il Senato,

premessi che:

- all'emittenza televisiva locale è stato riconosciuto il ruolo fondamentale delle tv private nell'informazione locale;
- le somme originariamente stanziati a favore dell'emittenza locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, erano rapportate alle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione;
- il citato articolo 10 prevede che i finanziamenti da erogare alle emittenti locali sono da prelevare dal canone Rai versato annualmente dai cittadini. Esso recita, infatti: *"Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti commissioni parlamentari, per la definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione e per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte non inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli introiti equiparati al canone determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206"*;
- tale legge fu approvata all'unanimità dal Parlamento in virtù del ruolo propulsivo rivestito dalle Tv locali nel sistema economico del Paese. Queste, pubblicizzando i prodotti delle Pmi, ne stimolano i consumi, determinandone la crescita dei fatturati e dei livelli occupazionali;
- tagliare le risorse alle Tv locali, quindi, oltre a penalizzare il pluralismo dell'informazione, significherebbe frenare lo sviluppo dell'economia del Paese, il cui asse portante è proprio costituito dalle Pmi, che ne rappresentano il 70,8% del valore aggiunto totale;

impegna il Governo

a dare certezza alle norme contenute nella legge 422/93 e, conseguentemente, a dare attuazione, entro tre mesi dall'approvazione del presente decreto di conversione n. 216/2011, alla disposizione contenuta nell'articolo 10 della citata legge che prevede la ripartizione del canone di possesso tra la Rai e le TV locali;

%

a fare in modo che anche l'emittenza locale, che dà prova di qualità del prodotto, possa essere messa in grado di operare attraverso finanziamenti da erogarsi con un programma triennale. Solo in tal modo le Tv locali potranno crescere e, insieme ad esse, potrà crescere il pluralismo e l'intero sistema economico del Paese.

POLI BORTONE, FLERES

Poli Bortone Fleres

9/3124/14/1°-5°



Ordine del Giorno
AS 3124

Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge A.S. 3124 di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,
premessi che:

l'articolo 21 del decreto legge in esame detta disposizioni in materia di proroga dei termini di norma nel settore postale;

in particolare il comma 1 del citato articolo 21 del decreto legge in esame, stabilisce che "1. Sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del personale appartenente a Poste Italiane S.p.A. che non sia stato ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto.";

si tratta quindi di fattispecie riconducibile alle diverse situazioni previste all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 il quale prevede che il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze emolumenti o retribuzione nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo non possa essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione;

il comma 2 del citato articolo 23-ter stabilisce che il medesimo personale chiamato all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa presso Ministeri, o enti pubblici nazionali comprese le autorità amministrative indipendenti, ove conservi il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non possa ricevere a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto o anche soltanto per il rimborso delle spese più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito;

è di tutta evidenza, quindi, che anche al personale di cui all'articolo 21 del decreto legge in esame, in quanto comunque comandato presso le amministrazioni che rientrano nell'ambito applicativo del citato articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 23-ter che, in coerenza con quanto già riconosciuto dal Governo in relazione all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, vanno interpretate nel senso che esse si applicano al trattamento economico annuo onnicomprensivo effettivamente a carico delle finanze pubbliche e quindi, nell'ipotesi in cui le disponibilità finanziarie a tal fine rilevanti siano a carico solo in parte delle finanze pubbliche, gravando per il resto su contribuzioni esterne al perimetro della pubblica amministrazione, per la parte percentuale (calcolata sulla base dell'incidenza nel bilancio complessivo





dell'amministrazione/ente interessati della contribuzione a carico delle finanze pubbliche) corrispondente all'incidenza della contribuzione in realtà a carico delle finanze pubbliche. Ciò al fine di assicurare rigorosa corrispondenza con la volontà della legge; tale intervento interpretativo è di assoluto rilievo al fine di consentire il corretto svolgimento dell'azione di ogni amministrazione/ente cui si applicano le disposizioni sopra richiamate le quali, in considerazione del fatto che possono contare anche su finanziamenti che non gravano interamente a carico delle finanze pubbliche, in quanto oggetto di contribuzioni esterne al perimetro della pubblica amministrazione, vedrebbero diversamente penalizzato il loro impegno istituzionale per effetto di una legge che andrebbe a comprimere, qualora diversamente applicata, anche i compensi retributivi la cui erogazione non grava a carico delle finanze pubbliche ovvero vi grava in misura del tutto marginale. Di tal che sarebbe del tutto iniquo un assoggettamento indiscriminato alle disposizioni di cui al citato articolo 23-ter, senza che venga preso in considerazione quanto effettivamente il trattamento economico onnicomprensivo da corrispondere incide, in misura percentuale, sul bilancio dello Stato;

quanto sopra anche in considerazione del fatto che qualora al citato personale di cui all'articolo 21 del decreto legge in esame, per effetto della proroga contenuta nel medesimo articolo 21, venga rinnovato il comando nelle more dell'inquadramento ivi previsto, tale rinnovo del comando determina comunque l'assoggettamento alle sopra richiamate disposizioni indicate nell'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, le quali sono applicate ai contratti stipulati o rinnovati e agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 primo periodo dell'articolo 23-ter.

impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare, anche per il personale di cui all'articolo 21 del decreto legge in esame, la coerenza nella fase di attuazione dell'articolo 23-ter citato nelle premesse con quella che è l'effettiva volontà di tale disposizione normativa come riconosciuta da questo stesso corpo legislativo nonché dal Governo in relazione all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che si applicano ai contratti stipulati o rinnovati e agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 primo periodo del medesimo articolo 23-ter, vanno interpretate nel senso che esse si applicano al trattamento economico onnicomprensivo annuo effettivamente a carico delle finanze pubbliche e quindi, nell'ipotesi in cui le disponibilità finanziarie a tal fine rilevanti siano a carico solo in parte delle finanze pubbliche, gravando per il resto su contribuzioni esterne al perimetro della pubblica amministrazione, per la parte percentuale (calcolata sulla base dell'incidenza nel bilancio complessivo dell'amministrazione/ente interessati della contribuzione a carico delle finanze pubbliche) corrispondente all'incidenza della contribuzione in realtà a carico delle finanze pubbliche.

9/3126/15/1° e 5°

Sen. Cosimo Latronico 